

Civile Ord. Sez. 6 Num. 12763 Anno 2017

Presidente: IACOBELLIS MARCELLO

Relatore: CRUCITTI ROBERTA

Data pubblicazione: 19/05/2017

ORDINANZA

sul ricorso 14150-2016 proposto da:

STUDIO LEGALE ASSOCIATO SPADARO DI COSTANZO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO SPADARO;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

nonchè contro

EQUITALLIA SUD SPA 11210661002;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1307/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatti di causa

Nella controversia avente ad oggetto l'impugnazione di cartella di pagamento portante IRAP per l'anno di imposta 2008, lo Studio legale Associato Spadaro -Di Costanzo ricorre, su unico motivo, nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la C.T.R. della Campania, in accoglimento dell'appello proposto dalla parte pubblica, aveva riformato la decisione di primo grado favorevole, dichiarando dovuta l'imposta.

A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

L'unico motivo di ricorso, prospettante violazione di legge, è manifestamente infondato alla luce dei principi affermati di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.7371/0216 (e non inficiati dalle argomentazioni svolte dal ricorrente in memoria) secondo cui <<l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege"

presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività>>.

Ne consegue il rigetto del ricorso. La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2017

Il Presidente